Roma, vedi intestazione digitale.



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Valutazioni Ambientali Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale

[ID_VIP: **5870**] va@pec.mite.gov.it

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class DG ABAP [34.43.01/20/2019-40.6]

SS PNRR [34.43.01/10/2021-154.2]

Oggetto: [ID_VIP: 5870] CERIGNOLA (FG): Progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato "ALPHA 6", costituito da 11 aerogeneratori da 6 MW ciascuno, per una potenza complessiva pari a circa 66 MW, da realizzarsi nel territorio comunale di Cerignola (FG).

Proponente: AEP S.r.l. (già ATS Engineering S.r.l.)

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR

e. p.c.a

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Commissione Tecnica PNRR-PNIEC compniec@pec.mite.gov.it

Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro della Cultura udcm@pec.cultura.gov.it

Segretariato Regionale del MiC per la Puglia sr-pug@pec.cultura.gov.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia sabap-fg@pec.cultura.gov.it

Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico dg-abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

Servizio III Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

Regione Puglia Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana Servizio autorizzazioni ambientali servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Foggia protocollo@cert.provincia.foggia.it



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla "*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO l'art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale";

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016);

VISTO l'articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità" (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali" ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";





VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, Norme transitorie e finali e abrogazioni, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il "Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare" e il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sono rispettivamente ridenominati: "Ministero della Cultura" e "Ministero della Transizione ecologica";

VISTO l'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo cui "1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della Cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. 2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero...";

CONSIDERATO, pertanto, che, in attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, ha modificato il regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, introducendo l'art. 26-ter, in base al quale (commi 1 e 2), «Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la Soprintendenza Speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 31 maggio del 2021, n. 77....»;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma MINISTERO

DELLA MIC CULTURA



2-quinquies, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

PRESO ATTO che, in data 31/07/2021, è stata istituita con decreto dell'allora MiTE la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, prevista dall'art. 8, comma 2-bis, del Decreto legge 77/2021 convertito con Legge 108/2021, cui compete lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano Nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) individuati nell'allegato I-bis al decreto legislativo 152/2006;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

VISTO, altresì, l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023-2025, emanato con D.M. rep. n. 8 del 13 gennaio 2023;

VISTO il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE);

VISTO il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", pubblicato in G.U. Serie Generale n.47 del 24-02-2023, entrato in vigore il 25/02/2023;

CONSIDERATO che l'allora Società ATS Engineering S.r.l. (oggi AEP S.r.l.), in qualità di proponente, con nota del 28/01/2021, acquisita agli atti dell'allora MiTE con prot. n. 18431 del 22/02/2021, perfezionata





in ultimo con nota del 06/04/2021, ha presentato istanza per il rilascio, nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale, del provvedimento VIA nonché dei seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs 42/2004;
- autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al RD n. 3267/1923 e al DPR n.616/1977;
- autorizzazione antisismica art. 94 DPR 380/2001;

CONSIDERATO che l'allora Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) - Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale, con nota prot. n. 50398 del 12/05/2021, vista la procedura in oggetto di cui all'art. 27 del D.Lgs. n.152/2006, ha richiesto alle amministrazioni abilitate al rilascio dei titoli ambientali di verificare, come indicato dal comma 5, dell'art. 27 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., l'adeguatezza e completezza della documentazione presentata al fine del rilascio dei citati titoli ambientali e di comunicare, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della suddetta nota, eventuali ulteriori esigenze in merito. Inoltre, con tale nota, l'allora MiTE ha comunicato l'avvenuta pubblicazione di tutti gli elaborati di progetto, lo Studio di impatto ambientale comprensivo del Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, la Sintesi non tecnica nonché la documentazione relativa all'autorizzazione paesaggistica, all'autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico ed all'autorizzazione antisismica;

CONSIDERATO che **l'allora competente Direzione Generale ABAP** di questo Ministero della cultura, con nota prot. n. 16549 del 14/05/2021, ha richiesto alla Soprintendenza ABAP competente e ai Servizi II e III della medesima DG ABAP, di esaminare tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto e di esprimere le proprie valutazioni nel merito all'adeguatezza e completezza documentale di cui sopra;

CONSIDERATO che la **Società proponente**, con nota del 11/06/2021, acquisita agli atti dell'allora competente Direzione Generale ABAP con prot. n. 20136 del 11/06/2021, ha comunicato che alla Società ATS Engineering S.r.l. succede la Società AEP S.r.l., per atto negoziale, nella titolarità piena ed esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale che costituiscono e definiscono il progetto in epigrafe;

CONSIDERATO che **l'allora competente Direzione Generale ABAP**, con nota prot. n. 21518 del 23/06/2021, visionata la documentazione progettuale pubblicata sulla piattaforma dell'allora MiTE e acquisita la nota prot. n. 4706 del 25/05/2021 della Soprintendenza ABAP competente, ha riscontrato la necessità di acquisire documentazione integrativa relativa alla prima sezione procedimentale del PUA in argomento;

CONSIDERATO che **l'allora Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. 80490 del 22/07/2021, ha trasmesso alla società proponente la summenzionata nota della DG ABAP;

CONSIDERATO che **l'allora Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. 86874 del 06/08/2021, ha comunicato, al proponente ed alle Amministrazioni competenti, la procedibilità dell'istanza di VIA nonché il responsabile del procedimento e l'avvenuta pubblicazione della relativa documentazione sulla piattaforma web del medesimo Ministero, all'indirizzo:

https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7781/11313;

VISTO che la suddetta istanza formulata dalla Società AEP S.r.l. (allora ATS Engineering S.r.l.), si riferisce alla proposta di realizzazione di un impianto eolico composto da n. 11 aerogeneratori della potenza nominale fino a 6 MW, per una potenza complessiva di 66 MW, ricadente nel comune di Cerignola (FG);





PRESO ATTO che il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, al punto 2, lettera f, denominato "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW";

CONSIDERATO che la **Società AEP S.r.l.**, con nota del 22/09/2021, acquisita agli atti dell'allora competente Direzione Generale ABAP con prot. n. 31840 del 24/09/2021, a riscontro delle suindicate note, ha trasmesso parte della documentazione richiesta da questo Ministero nella prima sezione procedimentale del PUA;

CONSIDERATO che **l'allora competente Direzione Generale ABAP** del MiC, con nota prot. n. 32580 del 30/09/2021, ha richiesto alla Soprintendenza ABAP di esprimere il proprio parere endoprocedimentale e ai Servizi II e III della medesima DG ABAP di trasmettere il proprio contributo istruttorio nell'ambito della VIA, tenendo conto di tutta la documentazione prodotta dalla Società;

CONSIDERATO che **l'allora MiTE**, in qualità di autorità competente, con nota prot. n. 122068 del 09/11/2021, ha indetto la prima riunione in modalità telematica di Conferenza di servizi, di cui all'art. 27, co. 8, del D.Lgs. 152/2006, per il rilascio del Provvedimento Unico Ambientale, in data 18/11/2021;

CONSIDERATO che **l'allora competente Direzione Generale ABAP**, con nota prot. n. 38943 del 19/11/2021, a seguito di potenziali impatti con beni culturali tutelati, riscontrati durante la riunione di cui sopra, ha chiesto alla Soprintendenza ABAP competente di indicare l'eventuale necessità di sottoporre il progetto anche a autorizzazione culturale, di cui all'articolo 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 11314 del 30/11/2021, in riscontro alla summenzionata nota della DG ABAP, ha comunicato la necessità del rilascio dell'autorizzazione culturale, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004, stante l'interferenza del cavidotto con la rete tratturale, sottoposta a tutela archeologica in virtù del D.M. 22/12/1983;

CONSIDERATO che **l'allora competente DG ABAP**, con nota prot. n. 9736 del 14/03/2022, ha informato la Soprintendenza ABAP e i Servizi II e III della medesima DG ABAP della possibile presentazione da parte della Società proponente di un nuovo *layout* di progetto (cfr. nota del 08/03/2022), resosi necessario per superare le potenziali interferenze delle opere di progetto emerse durante la prima riunione di Conferenza di servizi, chiedendo, contestualmente, di attendere le determinazioni del MiTE in merito, prima di procedere con la predisposizione dei pareri istruttori;

CONSIDERATO che in data 28/03/2022, a seguito della comunicazione dell'allora Ministero della transizione ecologica (nota prot. n. 1746 del 21/03/2022), si è svolto il sopralluogo nelle aree interessate dal progetto in esame, al quale hanno preso parte membri della CTVA dell'allora MiTE e rappresentanti della Società;

CONSIDERATO che la **Società AEP S.r.l.**, con nota del 25/03/2022, acquisita agli atti dell'allora competente DG ABAP con prot. n. 11755 del 28/03/2022, ha trasmesso gli elaborati integrativi, con il nuovo *layout* di progetto, in cui si evince il riposizionamento degli aerogeneratori T27 e T31 (attualmente T27c e T31b) e la modifica del tracciato dei cavidotti di connessione all'aerogeneratore T39;

CONSIDERATO che **l'allora competente DG ABAP**, con nota prot. n. 12037 del 29/03/2022, ha richiesto alla Soprintendenza ABAP di esprimere il proprio parere endoprocedimentale e ai Servizi II e III della medesima DG ABAP di trasmettere il proprio contributo istruttorio, tenendo conto di tutta la documentazione prodotta dalla Società, pubblicata in data 16/03/2022 sulla piattaforma del MiTE;





CONSIDERATO che la **Società AEP S.r.l.**, con note del 17/05/2022 e del 24/05/2022, ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa volontaria in aggiunta a quella già prodotta;

CONSIDERATO che **l'allora MiTE**, con nota prot. n. 71567 del 08/06/2022, ha segnalato alle Amministrazioni competenti, l'avvenuta pubblicazione della sopracitata documentazione integrativa sulla piattaforma *web* del medesimo Ministero, all'indirizzo:

https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7781/11313;

CONSIDERATO che la **Soprintendenza ABAP** per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 1464 del 09/02/2023, a riscontro della nota di sollecito di questa Soprintendenza Speciale PNRR (prot. n. 6620 del 07/12/2022), ha trasmesso il **proprio parere endoprocedimentale non favorevole** alla realizzazione dell'intervento in esame;

PRESO ATTO che **Servizio II** *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della DG ABAP, con nota prot. n. 2200 del 16/02/2023, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, confermando il **parere negativo** espresso dalla Soprintendenza ABAP in relazione alla tutela del territorio interessato;

PRESO ATTO che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota prot. n. 73432 del 05/05/2023, con riferimento al procedimento in oggetto, ha trasmesso alla Scrivente il parere negativo espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS n. 441 del 21/04/2023;


PRESO ATTO che Servizio III *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico* della DG ABAP, con nota prot. n. 9846 del 01/06/2023, ha concordato con quanto espresso dalla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza ABAP e del Servizio II e III della Direzione Generale ABAP <u>si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale</u>:

PREMESSO che l'impianto eolico di cui trattasi, localizzato nel comune di Cerignola (FG), è composto da n. **11 aerogeneratori**, aventi **altezza complessiva di 230 metri** (180 m di diametro del rotore e 140 m di altezza al mozzo), **fondazioni indirette** su pali e potenza complessiva pari a 66 MW;

PREMESSO che il cavidotto di progetto, per un breve tratto, percorre il confine tra i comuni di Cerignola (FG), Stornara (FG) e Stornarella (FG);





Layout di progetto su base IGM


CONSIDERATO che, inoltre, l'impianto prevede nello specifico le seguenti opere:

- n. 11 piazzole per il montaggio, per l'esercizio e la manutenzione degli aerogeneratori;
- cavidotto interrato MT, che collega gli aerogeneratori in gruppi e i gruppi alla cabina di smistamento sita all'interno della stazione di utenza;
- cavidotto interrato AT a 150 KV, per connessione della sottostazione MT alla sottostazione AT di Terna Distribuzione di futura costruzione nel comune di Cerignola (FG), linea Foggia-Palo del Colle;
- n. 1 stazione di utenza MT sita nel territorio comunale di Cerignola (FG);
- rete telematica di monitoraggio interna per il controllo dell'impianto mediante trasmissione dati via modem.

Inoltre, l'intervento progettuale prevede opere civili (fabbricati, fondazioni dei sostegni sbarre e cunicoli cavi, strade, ingressi e recinzioni, movimenti di terra).







Layout di progetto su ortofoto

Per quanto attiene al quadro programmatico della Regione Puglia:

VISTA la Determinazione Dirigenziale Regione Puglia n. 162 del 06 giugno 2014 che integra la Delibera della Regione Puglia n. 2122 del 23 ottobre 2012, "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio";

CONSIDERATO che la Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015, redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che il "PPTR persegue, in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico auto-sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità", e che in particolare:

• le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA, ovunque siano essi localizzati, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con le previsioni e gli obiettivi tutti del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso (Indirizzi e Direttive) di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito (cfr. elaborato 5 del PPTR). Ai sensi dell'art.89 co. 1 lett. b2) delle NTA del PPTR, sono considerati "interventi di rilevante trasformazione" ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di





compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA;

CONSIDERATO, nello specifico del presente procedimento, che la competente SABAP e i Servizi II e III della DG ABAP hanno espresso parere negativo alla realizzazione dell'opera, per gli impatti che la stessa avrebbe sui beni paesaggistici e culturali ricadenti nel territorio interessato.

In particolare, dalle valutazioni dei suddetti uffici, che qui si condividono, emerge anzitutto:

Con riferimento ai BENI PAESAGGISTICI:

Il comma 1, dell'art. 91 delle NTA del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale stabilisce che "(... ...) con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89, co. 1, lett. b2, oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito".

L'intero impianto in esame si colloca all'interno dell'*Ambito Ofanto* e dell'*Ambito Tavoliere* (elaborato n. 5 del PPTR "Schede degli Ambiti Paesaggistici", schede 5.3, 5.4 e relative sezioni – in particolare la sezione C2 *Gli obbiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*).

Individuazione dell'Ambito Tavoliere (elaborato 5.3 del PPTR):

«L'ambito del Tavoliere è caratterizzato dalla dominanza di vaste superfici pianeggianti coltivate prevalentemente a seminativo che si spingono fino alle propaggini collinari dei Monti Dauni. La delimitazione dell'ambito si è attestata sui confini naturali rappresentati dal costone garganico, dalla catena montuosa appenninica, dalla linea di costa e dalla valle dell'Ofanto. (...)»

Individuazione dell'Ambito Ofanto (elaborato 5.4 del PPTR):

«i criteri seguiti per la perimetrazione dell'ambito dell'Ofanto sono stati determinati principalmente:

- da una dominante ambientale con priorità dei caratteri idrogeomorfologici, data la caratterizzazione dell'ambito come valle fluviale;
- dalla totale inclusione nell'ambito della perimetrazione del Parco Regionale Naturale dell'Ofanto (L.R. 37/2008);
- dal riconoscimento della valle come territorio di confini che ha fondamento nel suo essere generatore di relazioni.

Per questo motivo, il territorio della valle è soprattutto un paesaggio di natura e agricoltura (...)».

Nello specifico dell'impianto in esame e dell'area vasta di indagine (AVI) pari a 11,5 km, si evidenziano, ai sensi del PPTR:

Componenti idrologiche

- BP Territori contermini ai laghi
 - Lago artificiale Capaciotti
- BP Fiumi, torrenti e acque pubbliche
 - Torrente Marana di Fontanafigura
 - Marana Castello
 - Marana Capaciotti





- UCP Sorgenti
 - Sorgente San Giovanni
 - Fontana Scoperta
 - Fontana Iannarsi
 - Sorgente Lagnano
- UCP Aree soggette a vincolo idrogeologico

Componenti geomorfologiche

- UCP Versanti
- UCP Geositi

Componenti botanico-vegetazionali

- BP Boschi
- UCP Aree umide
- UCP Prati e pascoli naturali
- UCP Formazioni arbustive in evoluzione naturale
- UCP Aree di rispetto dei boschi

Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP Parchi e Riserve
 - Parco Regionale di Fiume Ofanto (L.R. n. 19 del 24/07/1997)
- UCP Siti di rilevanza naturalistica
 - Valle Ofanto Lago di Capaciotti
- UCP Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali

Componenti culturali e insediative

- BP Zone gravate da usi civici
- UCP Città consolidata
 - Cerignola
 - Stornara
 - Stornarella
- UCP Testimonianze della stratificazione insediativa e UCP Area di rispetto delle componenti culturali e insediative
 - Masseria Frisani
 - Masseria "di Pozzo Terragno"
 - Masseria Catenaccio
 - Masseria Carmine
 - Masseria Pozzo Marano
 - Regio Tratturo Foggia-Ofanto, n. 14
 - Regio Braccio Cerignola-Ascoli Satriano, n. 16
 - Regio Tratturello Foggia-Ascoli-Lavello, n. 36





- Tratturello Foggia-Ordona-Lavello, n. 37
- Regio Tratturello Salpitello di Tonti-Trinitapoli, n. 40
- Regio Tratturello Cerignola-Ponte di Bovino, n. 51
- Tratturello Candela-Montegentile, n. 54
- Tratturello Stornara-Lavello, n. 55
- Tratturello Stornara-Montemilone, n. 56
- Tratturello Cerignola-Melfi, n. 57
- Regio Tratturello Cerignola-Trinitapoli, n. 58
- Tratturello Rendina-Canosa, n. 59
- Tratturello Lavello-Minervino, n. 61
- Tratturello Cerignola-San Cassiano-Mezzano di Motta, n. 98

Componenti dei valori percettivi

- UCP Strade a valenza paesaggistica
 - SP 81, SP 83, SP 88, SP 95
 - SP 91, SP 93, SP 95 bis
- UCP Strade panoramiche
 - SP 3, SP 92
- UCP Punti panoramici
 - Area denominata "Madonna di Ripalta"

Con riferimento ai BENI ARCHEOLOGICI:

Componenti culturali e insediative

- UCP Testimonianze della stratificazione insediativa e UCP Area di rispetto delle componenti culturali e insediative
 - Regio Tratturo Foggia-Ofanto, n. 14
 - Regio Braccio Cerignola-Ascoli Satriano, n. 16
 - Regio Tratturello Foggia-Ascoli-Lavello, n. 36
 - Tratturello Foggia-Ordona-Lavello, n. 37
 - Regio Tratturello Salpitello di Tonti-Trinitapoli, n. 40
 - Regio Tratturello Cerignola-Ponte di Bovino, n. 51
 - Tratturello Candela-Montegentile, n. 54
 - Tratturello Stornara-Lavello, n. 55
 - Tratturello Stornara-Montemilone, n. 56
 - Tratturello Cerignola-Melfi, n. 57
 - Regio Tratturello Cerignola-Trinitapoli, n. 58
 - Tratturello Rendina-Canosa, n. 59
 - Tratturello Lavello-Minervino, n. 61
 - Tratturello Cerignola-San Cassiano-Mezzano di Motta, n. 98





In particolare, si evidenziano le interferenze con BP e UCP ai sensi del vigente PPTR della Regione Puglia.

Con riferimento ai BENI PAESAGGISTICI

Si premette che la vicinanza degli aerogeneratori nonché la loro notevole altezza (ben 230 metri) produce una interferenza visiva diretta con molti BP e UCP.

Componenti idrologiche

Il BP Lago artificiale di Capaciotti si trova ad una distanza di circa 2,70 km dalla torre n. 24;

I BP Fiumi, torrenti e acque pubbliche sopra elencati si trovano ad una distanza di:

- (Marana Fontanafigura) 534 m dall'aerogeneratore n. 27;
- (Marana Capaciotti) 867 m dall'aerogeneratore n. 39 e 914 m dal n. 38;
- (Marana Castello) 1,22 km dall'aerogeneratore n. 2 e 1,64 dal n. 5.

Gli UCP *Sorgenti*, di cui sopra, sono ricompresi nell'AVI e si collocano ad una distanza minima di 878 m c.a. fino ad una massina di 10,2 km dagli aerogeneratori di progetto.

Componenti geomorfologiche

Gli UCP *Versanti* si trovano ad una distanza che varia tra i 103 m (aerogeneratore n. 38) e i 422 m (aerogeneratore n. 39).

Componenti botanico-vegetazionali

Alcuni BP Boschi e relativi UCP Aree di rispetto dei boschi si collocano ad una distanza di:

- 1,82 km dall' aerogeneratore n. 27;
- 1,89 km dall'aerogeneratore n. 2;
- 1,98 km dall'aerogeneratore n. 31;
- 2,15 km dall'aerogeneratore n. 39.

Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

Il BP *Parchi e Riserve* - Parco Regionale di Fiume Ofanto (L.R. n. 19 del 24/07/1997) e relativo UCP *Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali* distano 904 m c.a. dall'aerogeneratore n. 39

Ad una distanza compresa tra 904 m c.a. e 3 km c.a. si trova l'UCP Siti di rilevanza naturalistica, SIC-IT9120011 Valle Ofanto – Lago di Capaciotti.

Componenti culturali e insediative

L'impianto si colloca ad una distanza di:

- 5,87 km c.a. dall' UCP *Città consolidata*, comune di Stornarella (aerogeneratore n. 2);
- 6,45 km c.a. dall' UCP Città consolidata, comune di Stornara (aerogeneratore n. 2),
- 6,71 km c.a. dall' UCP *Città consolidata*, comune di Cerignola (aerogeneratore n. 27.

Il cavidotto MT interferisce direttamente e indirettamente con alcuni UCP *Testimonianze della stratificazione insediativa* e relativi UCP *Area di rispetto delle componenti culturali e insediative*:

- Masseria Frisani, classificata come segnalazione architettonica, in agro di Cerignola dista 294,8 m dall'aerogeneratore n. 30;
- Masseria "di Pozzo Terragno", classificata come *segnalazione architettonica*, in agro di Cerignola dista 295,4 m dall'aerogeneratore n. 17;





- Masseria Catenaccio, classificata come *segnalazione architettonica*, in agro di Cerignola dista 492 m dall'aerogeneratore n. 38;
- Masseria Carmine, classificata come *segnalazione architettonica*, in agro di Cerignola dista 698 m dall'aerogeneratore n. 39;
- Masseria Pozzo Marano, classificata come *segnalazione architettonica*, in agro di Cerignola dista 735,2 m dall'aerogeneratore n. 24;
- Il cavidotto MT **costeggia**, **anche per lunghi tratti**, il Regio Tratturo Foggia-Ofanto, n. 14, il Regio Braccio Cerignola-Ascoli Satriano, n. 16, il Regio Tratturello Salpitello di Tonti-Trinitapoli, n. 40, il Tratturello Stornara-Montemilone, n. 56.
- Il cavidotto MT **attraversa** il Regio Tratturello Cerignola-Ponte di Bovino, n. 51, il Tratturello Candela-Montegentile, n. 54, il Tratturello Cerignola-Melfi, n. 57.

Componenti dei valori percettivi

Un tratto di cavidotto MT **interferisce direttamente** con la strada a valenza paesaggistica, SP 95 e con la strada panoramica SP 92.

Con riferimento ai BENI ARCHEOLOGICI

Il cavidotto di progetto interferisce con numeri tratturi, tutti vincolati con D.M. del 22/12/1983. in particolare:

- Il cavidotto MT **costeggia, anche per lunghi tratti,** il Regio Tratturo Foggia-Ofanto, n. 14, il Regio Braccio Cerignola-Ascoli Satriano, n. 16, il Regio Tratturello Salpitello di Tonti-Trinitapoli, n. 40, il Tratturello Stornara-Montemilone, n. 56.
- Il cavidotto MT **attraversa** il Regio Tratturello Cerignola-Ponte di Bovino, n. 51, il Tratturello Candela-Montegentile, n. 54, il Tratturello Cerignola-Melfi, n. 57

Per quanto concerne l'area dell'impianto eolico e il cavidotto interno di interconnessione (con relative aree di installazione) nonché il cavidotto esterno, ricadenti all'interno dell'agro del Comune di Cerignola, i relativi lavori per la loro realizzazione incidono su un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da tracce di insediamenti antichi e altre evidenze archeologiche che coprono un ampio arco cronologico inquadrabile, in particolare, tra il Neolitico e l'Età tardoantica.

Il cavidotto dell'aerogeneratore T24 è interferente lungo la SP83 con l'anomalia n. 5 individuata da attività di fotointerpretazione archeologia svolta per questo impianto e riferibile ad un impianto rurale (fattoria/villa) di età romana/tardo antica.

Il lungo cavidotto di connessione verso la SE, oltre alle citate interferenze trasversali e longitudinali con la rete tratturale, presenta:

- in loc. Incorvera interferenza con viabilità romana nota in letteratura da fotointerpretazione;
- in loc. Mass. Torricelli interferenza con il percorso della Via Traiana;
- due interferenze con viabilità antica nota da fotointerpretazione in loc. Pescariello e Tomba ei Galli;
- interferenza in loc. Profico con l'area di anomalie note in letteratura da fotointerpretazione (sito CER39);
- due interferenze con viabilità antica nota da fotointerpretazione in loc. Mass. Palladino.

La progettata viabilità di servizio per il parco eolico presenta:

- interferenza con i villaggi neolitici in loc. San Giovanni in Fonte (sito CER032) censiti nel vigente PPTR della Regione Puglia (cod. FG000801-802) e con l'area di frammenti fittili di età





- medievale (XII-XIV sec.) individuata nell'ambito dell'attività di archeologia preventiva condotto per altro impianto (sito CER054);
- in loc. Tre Perazzi/San Giovanni in Fonte interferenza con viabilità romana nota in letteratura da fotointerpretazione;
- in loc. Mass. Posticciola Pavoncelli e Mass. Fontanella interferenza con il percorso della Via Traiana.

La stazione di consegna presenta interferenza diretta con una traccia di viabilità antica individuata da attività di fotointerpretazione archeologica svolta per questo impianto in loc. Cafiero (anomalia n. 8).

EVIDENZIATO che la documentazione relativa agli aspetti archeologici non risulta correttamente aggiornata a tutte le modifiche progettuali (riposizionamento degli aerogeneratori T27c e T31b e del tracciato del cavidotto di connessione all'aerogeneratore T39) apportate dalla società in corso di procedimento (vedasi, ad es. l'elaborato "A16 ALPHA 6 *Relazione Archeologica*");

CONSIDERATO che la Rete Tratturi rappresenta una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica ad oggi, ulteriore conferma della continuità storico-topografica dell'arteria antica di percorrenza e attraversamento del territorio, ed in quanto tale sottoposta a regime di vincolo archeologico ai sensi della parte II del Codice BB.CC., D.M. 22/12/1983, e tutelata come "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e del PPTR vigente. Giova, inoltre, rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de "La Transumanza" all'UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità;

CONSIDERATO, a tal proposito, che in particolare il Regio Tratturo Foggia-Ofanto, n. 14, il Regio Tratturello Cerignola-Ponte di Bovino, n. 51, il Tratturello Candela-Montegentile, n. 54, il Tratturello Stornara-Montemilone, n. 56 e il Tratturello Cerignola-Melfi, n. 57, ai sensi dal Quadro di Assetto dei Tratturi (QAT) della Regione Puglia, appartengono alla classe A) - tratturi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico-archeologico e turistico-ricreativo e pertanto ricompresi tra i tratturi che, per loro caratteristiche, hanno natura di beni culturali, come stabilito dalla 1.r. Puglia n. 29 del 2003 "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di tratturi" e dal D.M. 22/12/1983 (vedi anche Sentenza della Corte Costituzionale n. 388 11-14 ottobre 2005);

RILEVATO pertanto che, sebbene l'impianto in progetto abbia evidenziato dirette interferenze solo con alcune emergenze di natura archeologica, il fatto che nel territorio immediatamente circostante ci sia una massiccia presenza di testimonianze archeologiche che caratterizzano il paesaggio storico dell'area in esame, rende tutto il territorio una "riserva archeologica" degna di essere salvaguardata così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015;

CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre, che, dalla verifica effettuata ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, co. 8, lettera c-*quater*, come da ultimo modificato D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 47, co. 2.1, il progetto in esame **non ricade in area idonea per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili**, in quanto interferisce con la fascia di rispetto di beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D.lgs. 42/2004;






Nello specifico, il progetto si colloca totalmente nelle fasce di rispetto dei seguenti tratturi tutelati:

- Regio Tratturello Stornara-Montemilone
- Regio Tratturello Montegentile
- Regio Tratturello Candela-Montegentile
- Regio Tratturello Salpitello di Tonti Trinitapoli

In aggiunta, l'aerogeneratore all'estremità sud-orientale dell'impianto rientra nella fascia di rispetto del vincolo archeologico ARC0026 "Santa Maria di Ripalta" DM del 14/03/1995.



Stralcio cartografico. Elaborazione della SS PNRR








Stralcio cartografico. Elaborazione della SS PNRR

CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre, che nella cartografia prodotta dalla Società proponente (v. elaborato T25_ALPHA6_COMULATIVO) gli impianti ricadenti nell'AVI vengono genericamente indicati come "aerogeneratori in interferenza riscontrati", senza specificarne la natura e lo stato di avanzamento dell'iter autorizzativo;

EVIDENZIATO, a riguardo, che l'impianto in esame si inserisce in un contesto territoriale interessato da numerosi impianti FER (eolici, fotovoltaici, ecc.) già realizzati, in corso di realizzazione, approvati ma non ancora realizzati, nonché quelli per i quali è ancora in corso l'istruttoria per l'acquisizione delle relative autorizzazioni nell'area buffer dell'impianto in oggetto. In particolare, impianti eolici di grande taglia che insistono su uno stesso contesto paesaggistico. Alla luce dell'elevato numero di impianti si evidenzia, inoltre, l'inevitabile rischio di produzione del cosiddetto "effetto selva";







RIBADITO, in proposito, come la previsione di nuovi impianti in aree già interessate dalla diffusa presenza di altri impianti energetici contribuisca non solo al cosiddetto 'effetto selva', ma anche alla progressiva perdita di lacerti di paesaggio naturale, andando a gravare su un territorio che non deve essere sacrificato in nome di una ormai consolidata 'eolizzazione' e trasformazione in 'distretto energetico' dello stesso.

Giova, in proposito, ricordare quanto contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 05273/2013, ribadiva quanto recepito da costante giurisprudenza, ovvero «che <u>la compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non comportino ulteriore deturpazione dell'ambito protetto». Tale concetto è confermato anche dalla Sentenza TAR Molise n. 399/2013, in cui, tra l'altro, si sostiene: «...che <u>l'esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di inquinamento, quasi che in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, in quanto l'imposizione del vincolo serve anche a prevenire l'aggravamento della situazione ed a perseguirne il possibile recupero (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377)».</u></u>

Infine, secondo il TAR Campania, che, con sentenza n. 04878/2017 del 18/10/2017, si è espresso su un ricorso fatto da una società intenzionata a operare nel Comune di Lacedonia, «il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile: sicché, se in tali zone è già stato realizzato un considerevole numero di impianti non può essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori installazioni»;

RILEVATO che la Società non ha prodotto alcuna cartografia, se non un breve paragrafo testuale nella Relazione Paesaggistica (v. par. 10), in merito alla visibilità dell'impianto nell'AVI (11,5 km), esplicitando già nella premessa del SIA la scarsa importanza attribuita a tale tematica, dichiarando quanto segue: «occorre necessariamente privarsi di alcune aree – soprattutto se già fortemente compromesse dall'azione antropica - per l'ubicazione degli impianti eolici, anche a discapito di una modesta alterazione percettiva del paesaggio che risulterebbe poco rilevante al confronto dello stato di benessere fisico, mentale e sociale, e quindi della salute pubblica in genere»;

EVIDENZIATO come, invece, diversamente da quanto dichiarato dal Proponente, **l'alterazione percettiva** del paesaggio, derivante soprattutto dalla inevitabile visibilità a lunga distanza degli aerogeneratori alti 230 m, rappresenti **un punto di forte criticità** del progetto oggetto della presente valutazione, sia per l'elevata presenza di beni paesaggistici e culturali tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004, tra i quali molti prossimi all'impianto o addirittura direttamente intercettati dallo stesso, che per la particolare morfologia del territorio in esame, caratterizzato prevalentemente da ampie valli, a forte caratterizzazione naturale;

CONSIDERATO che nella Relazione Paesaggistica (v. par. 13) viene citata una metodologia di analisi, per lo studio dell'impatto sul paesaggio, "utilizzato dal USDI Bureau of Land Management", non sufficientemente specificata, sintetizzata da una sola tabella e priva di opportuno sostegno cartografico;

VALUTATO che la Società proponente non ha prodotto fotosimulazioni in grado di riprodurre l'*ante* e il *post operam*, fondamentali per mostrare l'aggravio della percezione visiva che il progetto andrebbe ad innescare in un ambito di area vasta, già al limite per presenza di impianti FER.

Peraltro, il fatto che nell'area vasta siano presenti altri impianti non può costituire motivo per automatismi autorizzatori, atteso che le condizioni di invasività e impatto cumulativo mutano evidentemente in rapporto al progressivo incremento degli impianti nel territorio e al raggiungimento di un **punto limite di sostenibilità**



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza





paesaggistica, oltre il quale diviene inevitabile scongiurare ulteriori trasformazioni che possano compromettere la tutela del paesaggio;

VALUTATO che, come si evince dall'analisi degli elaborati di progetto, con riferimento agli **usi civici**, come previsto dall'art. 142, comma 1, lettera h, del D. Lgs. 42/2004, risulta non siano stati trasmessi elaborati volti a rappresentare tale dato;

CONSIDERATO che gli obiettivi di qualità paesaggistica del PPTR, come sopra esplicitato, sono perseguiti con il rispetto degli indirizzi e delle direttive indicati nella Normativa d'uso e dalla Sezione C2 della relativa Scheda d'Ambito e devono essere rispettati, oltre che dagli Enti locali, anche dai soggetti privati che presentano progetti di rilevante trasformazione territoriale (come definiti dall'art. 89 delle NTA del PPTR), quali sono gli impianti eolici. Nel caso specifico, il progetto in esame non consentirebbe il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e risulterebbe in contrasto con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela evidenziati nella normativa d'uso della Sezione C2 delle Schede d'ambito di riferimento, "Tavoliere", poiché non "preserva il carattere di grande spazio agricolo rarefatto del Tavoliere" e non salvaguarda "le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico. caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale". L'impianto, infatti, inserendosi in un paesaggio agrario caratterizzato da visuali aperte dominate da vasti seminativi e pascoli, nonché da corsi d'acqua pubblica, da tratturi della transumanza, dalla presenza di importanti testimonianze della stratificazione insediativa, segni antropici, questi, di elevato valore storico-culturali individuati dal PPTR, andrebbe non solo ad alterare le visuali panoramiche, introducendo, nelle prospettive e nei coni visuali, elementi di disturbo ma, più complessivamente, indurrebbe un'alterazione significativa dei caratteri identitari e storicizzati del paesaggio agrario, 'costruiti' e sedimentati nel tempo dalla secolare vicenda umana che ha modellato il territorio;

CONSIDERATO che le diverse interferenze rilevate da questo Ministero, al di là del grado di rischio/impatto archeologico valutato, dipendano anche dalla notevole altezza delle turbine proposte, che, divenendo attrattori visivamente dominanti del paesaggio, finiscono per predominare sulle altre caratteristiche del contesto, a cui risultano totalmente estranee, e per inficiare iniziative di valorizzazione futura del territorio, da attuarsi attraverso la tutela e la valorizzazione dei "sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali", in coerenza con gli obiettivi e le strategie previste dal PPTR.

Si richiama, a tal proposito, anche la Sentenza TAR Salerno n. 2213 dell'11 novembre 2013 che ribadisce perentoriamente che il parere favorevole (ndr) «non è assentibile sulla sola base delle (presunte, ndr) utilità dalla tipologia del nuovo utilizzo» (produzione di energia da fonti rinnovabili, ndr). Di più, recita la sentenza, «in presenza di opere che si manifestano nella loro imponenza e per questo sono immediatamente percepibili e riconoscibili quali corpi estranei – e, di certo, un impianto eolico che consta di ben diciannove aerogeneratori presenta simili caratteristiche – il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo». «In altri termini se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio di compromissione dell'effettività del vincolo, quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto»;

RITENUTO, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza Speciale, le seguenti puntualizzazioni:

• la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, in proposito, definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area "quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande





impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo", ovvero dai beni cultuali e paesaggistici presenti nell'area";

- nel procedimento di VIA la valutazione di questo Ufficio, insieme a quella della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art.
 131 del D. Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici;
- tale tipo di valutazione è ribadita dal D.Lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono
 indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggisti) che il paesaggio, quali elementi da
 considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto
 proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio "La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime";
- nell'area vasta di riferimento dell'intervento in esame sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- la realizzazione dell'impianto proposto, con le notevoli dimensioni degli aerogeneratori, e delle
 opere infrastrutturali ad essi direttamente connessi, totalmente fuori scala ed estranei rispetto agli
 elementi strutturali del paesaggio rurale apporterebbe, inoltre, sostanziali modifiche ai paesaggi
 sopra descritti così come oggi percepibili anche dai diffusi punti di vista dinamici possibili lungo la
 rete infrastrutturale esistente nell'area vasta;

CONSIDERATO che, quindi, sulla base di tali enunciazioni, la mancanza di un adeguato quadro programmatorio dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità" di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela;

CONSIDERATO che anche il Documento relativo alla SEN 2017 del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo "la progressiva saturazione dei siti", proponendo di "sperimentare la possibilità di individuare le aree idonee alla realizzazione degli stessi", presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici, considerata l'impossibilità di assicurare l'equilibrio tra insediamento di nuove infrastrutture energetiche e vocazioni territoriali al di fuori di un'adeguata pianificazione;

RITENUTO utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che "la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri





(condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT)";

CONSIDERATO, inoltre, che dal Rapporto Statistico "Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2020", emerge che la Puglia è tra le regioni con la più alta percentuale di impianti sul territorio nazionale (19,2%). Nelle Regioni dell'Italia settentrionale (quali Lombardia, Veneto e Piemonte), dove la richiesta di approvvigionamento energetico è di gran lunga superiore, la diffusione di tali impianti risulta invece assai più modesta. Proprio la provincia di Foggia, infatti, detiene il primato nazionale (si vedano le immagini tratte dai documenti citati) a cui segue la provincia di Potenza che, nonostante l'estensione territoriale risulta essere caratterizzata da una potenza eolica installata pari a 9,4%);

CONSIDERATO altresì il "Monitoraggio dei *target* nazionali e regionali – *Burden sharing*", elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011, pubblicato a marzo 2022, rivela come, già a fine 2020, l'Italia meridionale presenti il maggior numero di impianti eolici installati. A tale data la Regione Puglia risulta **tra le ultime** in Italia per consumo di energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti (tra i quali va quindi considerata la provincia di Foggia), proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici;

CONSIDERATO che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di *repowering* quali occasione per attenuare l'impatto degli impianti eolici esistenti, in ragione della possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia;

CONSIDERATO che il primo Atto di indirizzo del Ministro della Cultura sopra citato individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC) nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022 - 2024, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza;

CONSIDERATO che in tale Atto di indirizzo all'interno della Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale si prevede che "la tutela del paesaggio" debba includere "la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell'attuazione delle corrispondenti misure del PNRR";

CONSIDERATO che il secondo Atto di indirizzo del Ministero della Cultura summenzionato (DM rep. n. 8 del 13/01/2023) individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC) nell'anno 2023, con proiezione triennale 2023 - 2025, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza;





CONSIDERATO che nello stesso all'interno delle Premesse si legge: «Quanto alla tutela e, in particolare, alla pianificazione paesaggistica, si cercherà di coniugare la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con la preservazione del paesaggio, completando altresì la pianificazione paesaggistica nelle regioni ove essa è ancora mancante»;

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale;

TENUTO CONTO delle valutazioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per territorio, condivise, per quanto di competenza, anche dal Servizio II e III afferenti alla Direzione Generale ABAP;

Questa Soprintendenza Speciale per il PNRR

VISTA ed ESAMINATA la documentazione presentata dalla Società;

RITENUTO di poter condividere le valutazioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia nel proprio parere endoprocedimentale nonché dai Servizi II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" e III "Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico" della DG-ABAP;

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS ha espresso parere negativo, n. 441 del 21/04/2023;

ESPRIME PARERE TECNICO ISTRUTTORIO NEGATIVO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art.27 del D.Lgs. 152/2006, dalla Società AEP S.r.l. (già ATS Engineering S.r.l.), relativa al progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato "ALPHA 6", costituito da 11 aerogeneratori da 6 MW ciascuno, per una potenza complessiva pari a circa 66 MW, da realizzarsi nel territorio comunale di Cerignola (FG).

Supporto Ales S.p.A. arch. Ilaria Martella

Il funzionario del Servizio V della DG ABAP

arch. Serena Bisogno

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DG ABAP

arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR E DIRETTORE GENERALE/DG ABAP

dott Luigi LA ROCCA

